REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SETTORE 3 - BONIFICHE E RECUPERO AREE DEGRADATE –CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO

Assunto il 08/09/2025

Numero Registro Dipartimento 1394

==========

DECRETO DIRIGENZIALE

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

N°. 12659 DEL 09/09/2025

Oggetto: D.LGS 105/2015, APPROVAZIONE PIANO REGIONALE TRIENNALE 2025-2027 E PROGRAMMA ANNO 2025 DI ISPEZIONI DEGLI STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI DI COMPETENZA REGIONALE.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" ed in particolare l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale**;**

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante "adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L. R. 7/96 e dal D.lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni";

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente della Regione recante "separazione dell'attività amministrativa d'indirizzo e di controllo da quella di gestione" e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della Regione recante "DPGR n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto "Separazione dell'attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione – rettifica";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 113 del 25/03/2025 avente ad oggetto: "*Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027*";

VISTO il Regolamento Regionale n. 12/2022, recante ad oggetto "Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale", approvato con D.G.R. del 14 dicembre 2022, n. 665 e successivamente modificato con D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC Parte I n. 222 del 24 ottobre 2024;

VISTA la Deliberazione del 24 ottobre 2024, n. 572, recante "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche del regolamento Regionale n.12/2022 e s.m.i." con la quale la Giunta Regionale ha, tra l'altro, disposto:

- di approvare la modifica al Regolamento n.12/2022 e s.m.i., prevedendo per l'ex Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente", solo una diversa distribuzione interna delle competenze, già ascritte alla medesima Struttura amministrativa e rinominandolo senza modifiche funzionali in Dipartimento "AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA";
- che tali modifiche organizzative, non avendo carattere innovativo rispetto alle funzioni già attribuite alla competenza dell'ex Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente, non comportano effetti caducatori sull'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA";

VISTA la DGR n. 708 del 28/12/2022 con la quale è stato individuato quale Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente l'Ing. Salvatore Siviglia;

VISTO il DPGR N. 138 del 29/12/2022 con il quale viene conferito l'incarico di Direttore Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente all'Ing. Salvatore Siviglia;

VISTA la D.G.R. n. 691 del 24/11/2024 avente ad oggetto: "Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e smi;

VISTO il D.D.G. n. 15866 del 13/11/2024 avente ad oggetto: "DGR 572/2024. Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana. Atto di Micro organizzazione "

VISTO il D.D.G. n. 15905 del 13/11/2024 con il quale si conferisce all'Ing. Francesco Costantino, dirigente di ruolo della Giunta Regionale, l'incarico temporaneo di reggenza ad interim del Settore n.3 Bonifiche e Recupero aree degradate – Contrasto all'inquinamento del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana;

VISTA la nota prot. n. 315429 del 06/07/2022, integrata con nota prot.n. 202876 del 05/05/2023, con le quali il Dott. Pietro Gallo è stato individuato responsabile dei procedimenti afferenti tale fattispecie;

VISTO il D.D.G. n. 11636 del 06/08/2025 del Dipartimento "Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana" con il quale è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione denominato "SUPPORTO AGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO E/O BONIFICA EX DISCARICHE INDIVIDUATI CON DEL. CIPE 60/2012 E 26/2016. PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO" AFFERENTE ALLA SEGRETERIA TECNICA "BONIFICHE E RECUPERO AREE DEGRADATE" al Dott. Pietro Gallo;

VISTA la nota prot. n. 241698 del 29/05/2023, con la quale il Dott. Pietro Gallo è stato individuato quale rappresentante per la Regione Calabria per la Composizione del Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione Incendi di cui ex Art. 10 del D.Lgs. 105/2015;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i e ritenuta la propria competenza;

VISTO l'art. 57 del Decreto Legislativo n. 118/2011;

VISTI ALTRESÌ

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i recante norme in materia ambientale;
- il Decreto legislativo n. 105 del 2015 "Attuazione della DIR 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose";

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell''art. 7 del d.lgs. 105/2015 la Regione o il soggetto da essa designato svolge le seguenti funzioni:

a) relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore:
   - predispone il piano regionale di ispezioni di cui all'articolo 27, comma 3, programma e svolge le relative ispezioni ordinarie e straordinarie, e adotta i provvedimenti discendenti dai loro esiti;
   - si esprime, ai sensi dell'articolo 19, al fine della individuazione degli stabilimenti soggetti ad effetto domino e delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti;
   - fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 5 e all'articolo 27, comma 13;
   - si esprime, ai sensi dell'articolo 19, al fine della individuazione degli stabilimenti soggetti ad effetto domino e delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti;
   - fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 5 e all'articolo 27, comma 13;
   - disciplina le modalità anche contabili relative al versamento delle tariffe di competenza regionale di cui all'articolo 30;

b) ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,fermo restando il supporto tecnico scientifico dell'agenzia regionale per l'ambiente territorialmente competente, può stipulare apposita convenzione con la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco competente per territorio";

- occorre dare attuazione a quanto disposto in capo alla Regione Calabria dal d.lgs. 105/2015;
- la Regione Calabria non dispone di organi interni di vigilanza in materia né di personale tecnico appositamente individuato, formato e qualificato al fine di poter effettuare autonomamente le funzioni demandatele dal d.lgs. n. 105 del 2015;
- con atto n. 14732 del 09/02/23 è stata repertoriata la convenzione sottoscritta con il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, per l'esecuzione delle ispezioni, della durata di quattro anni rinnovabili;
- con atto n. 13048 del 15/11/2022 è stata rinnovata la convenzione rep. n. 3090 del 05/11/18 sottoscritta con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL), per l'esecuzione delle ispezioni, della durata di quattro anni;
- con atto n. 13334 del 19/12/2022 è stata rinnovata la convenzione rep. n. 3110 del 09/11/18 sottoscritta con l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro(INAIL), per l'esecuzione delle ispezioni, della durata di quattro anni;

TENUTO CONTO CHE:

- dall'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti contenente l'elenco degli stabilimenti notificati ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 e le

informazioni sulla natura del rischio e sulle misure da adottare in caso di emergenza (INVENTARIO SEVESO), predisposto dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA), in base agli indirizzi e con il coordinamento del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), che deve essere permanentemente a disposizione del pubblico, anche su sito web, e dagli esiti di valutazione dei rapporti di sicurezza e delle ispezioni effettuate risulta che:

  - le ispezioni agli stabilimenti AGN Energia S.P.A. ed ENERGRADO S.r.l programmate per il 2024 sono state completate.
  - l'ispezione allo stabilimento ENNERSI' S.r.l., programmata per il 2024, è stata completata.
  - La società Emmediesse S.r.l. è stata rilevata da SASA' GAS S.r.l. di Altomonte (CS) e pertanto verrà inserita nel Piano Triennale come SASA' GAS S.r.l. di Altomonte (CS).
  - La Società Meridionale Petroli il 05/03/2025 ha trasmesso notifica di essere scesa sotto soglia e la Commissione di Pianificazione si riserva di effettuarne la verifica.

- il verbale della riunione di pianificazione del 29/05/2025 trasmesso agli Enti con nota Prot. SIAR n. 387510 del 29/05/2025, individua le ispezioni da effettuare nel triennio 2025-2027 e quelle programmate per il 2025;
- l'elenco aggiornato degli stabilimenti assoggettati alla normativa Seveso, di competenza regionale, scaturente dall'esito delle ispezioni ad oggi effettuate e dall'incontro tenutosi il 29/05/2025 con gli organi ispettivi, è il seguente:

Codice	Ragione Sociale	Attività	Provincia	Comune
NT010	AGN ENERGIA S.P.A.	Stoccaggio di GPL	KR	Strongoli
NT027	CALABRIA GAS s.r.l.	Deposito di gas liquefatti	CS	Montalto Uffugo
NT019	SASA' GAS s.r.l.	Produzione, imbottigliamento e distribuzione all'ingrosso di gas di petrolio liquefatto (GPL)	CS	Altomonte
DT001	ENI s.p.a.	Stoccaggio di combustibili (anche per il riscaldamento, la vendita al dettaglio ecc.)	VV	Vibo Valentia
NT009	LAMEZIA GAS s.r.l.	Stoccaggio di GPL	CZ	Feroleto Antico
DT002	LIQUIGAS S.p.A.	Stoccaggio di GPL	RC	Reggio Calabria
DT004	MERIDIONALE PETROLI s.r.l.	Deposito di oli minerali	VV	Vibo Valentia
NT011	SASA' GAS s.r.l.	Produzione, imbottigliamento e distribuzione all'ingrosso di gas di petrolio liquefatto (GPL)	CS	Santa Domenica Talao
NT016	TECA GAS s.r.l.	Stoccaggio di GPL	CZ	Lamezia Terme
NT028	ENNERSI' s.r.l.	Stoccaggio di GPL	CZ	Isca sullo Jonio
NT023	ENERGRADO s.r.l.	Deposito di gas liquefatti	VV	Maierato

- la Regione ha predisposto, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera a del D. Lgs. 105/2015, il "Piano regionale triennale 2025-2027e il programma 2025 delle ispezioni", che costituiscono l'allegato A che è parte integrante del presente decreto;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'articolo 27 del d.lgs. 105/2015, gli oneri relativi allo svolgimento delle ispezioni ordinarie e straordinarie negli stabilimenti di soglia inferiore sono a carico dei gestori e sono stabilite sulla base delle dichiarazioni che il gestore stesso fornisce nella Notifica (punto 5 del Modulo di Notifica) relativamente alla classe di appartenenza dello stabilimento ai fini dell'applicazione delle tariffe;
- le tariffe relative alle ispezioni sono quelle indicate nel decreto legislativo n.105 del 2015, alla Tabella II, Appendice 1, dell'Allegato I, fatta salva l'applicazione delle riduzioni previste al punto 3.2 dell'Allegato I al Decreto, precisando che per "prima verifica ispettiva", è da intendersi la prima ispezione eseguita ai sensi del decreto legislativo n.105 del 2015;
- le tariffe sono state definite dalla Regione Calabria con DDG n. 9740 del 11/09/2018 con il quale si è stabilito di applicare quanto previsto dal decreto legislativo n.105 del 2015, alla Tabella II, Appendice 1, dell'Allegato I, fatta salva l'applicazione delle riduzioni previste al punto

3.2 dell'Allegato I al Decreto, precisando che per "prima verifica ispettiva", è da intendersi la prima ispezione eseguita ai sensi del decreto legislativo n.105 del 2015;

- le modalità di pagamento delle tariffe di ispezione sono state definite nello stesso decreto del 2018, che stabilisce che i gestori paghino alla Regione Calabria la tariffa dovuta, su un apposito capitolo dedicato e vincolato, e che la Regione Calabria ripartisca quota-parte di queste tariffe agli ispettori secondo quanto stabilito dalle convenzioni con gli enti di appartenenza dei singoli ispettori secondo quanto previsto dalle convenzioni sopra richiamate;
- il capitolo dedicato e vincolato è il n. U9090801001 del bilancio regionale;

SI RENDE NECESSARIO:

- approvare il piano triennale 2025 – 2027 e il programma per il 2025 di ispezioni previsto in allegato A, che stabilisce le modalità e tempistica per l'effettuazione delle suddette ispezioni, demandando a successivi atti tutte le ulteriori ispezioni eventualmente necessarie;

VISTI:

- il decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i.;
- la legge regionale n. 41 del 23/12/2024, recante "Legge di stabilità regionale 2025 (BURC 267 del 23 dicembre 2024";
- la legge regionale n. 42 del 23/12/2024, recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025–2027" (BURC 267 del 23 dicembre 2024);
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 776 del 27/12/2024, avente ad oggetto "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 - 2027 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 767 del 27/12/2024, avente ad oggetto "Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2025 - 2027 (art.39, c.10, d.lgs. 23/06/2011, n.118);

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata,la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

- di approvare il piano triennale 2025 – 2027 e il programma per il 2025 di ispezioni previsto in Allegato A, che stabilisce le modalità e tempistica per l'effettuazione delle suddette ispezioni, demandando a successivi atti tutte le ulteriori ispezioni eventualmente necessarie;
- di notificare il presente provvedimento ai soggetti beneficiari: VVF, Arpacal, INAIL e Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 27 c. 13 del d.lgs. 105/15;
- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del regolamento UE 216/679;
- di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della L.R. del 06/04/2011, nel rispetto del regolamento UE 216/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Pietro Gallo

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

FRANCESCO COSTANTINO

(con firma digitale)

ALLEGATO A: Piano Regionale Triennale 2025-2027 e Programma 2025 delle Ispezioni "Ispezioni" di cui all'art.27 del D.Lgs. 105/2015 - Stabilimenti" di "Soglia Inferiore"

Premessa

In data 29.07.2015 è entrato in vigore il D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015 "Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose", che abroga e sostituisce il D.Lgs. 334/99 e smi. e alcuni decreti attuativi. Il provvedimento normativo conferma sostanzialmente l'impianto dell'abrogato D.Lgs. 334/99 e smi. e, per quanto riguarda l'assetto delle competenze, assegna al Ministero dell'Interno funzioni istruttorie e di controllo sugli stabilimenti di "soglia superiore" (già definiti come "articolo 8" ai sensi del D.Lgs. n. 334/99) e alle regioni funzioni di controllo sugli stabilimenti di "soglia inferiore" (già definiti come "articolo 6" ai sensi del medesimo D.Lgs.). Tra le disposizioni introdotte dal citato D.Lgs, la lettera a) del c.1 art. 7 attribuisce alle Regioni, relativamente agli stabilimenti di "soglia inferiore", il compito di predisporre il piano regionale di ispezioni, il relativo programma annuale e lo svolgimento delle ispezioni ordinarie e straordinarie, compresa l'adozione dei provvedimenti discendenti dai loro esiti. Con riferimento alle suddette attività, le "Ispezioni" dovranno essere pianificate, programmate ed effettuate sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'allegato H denominato "Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni" (cfr. c.2 art. 27 del D.Lgs. 105/2015) e consistono, così come riportato al paragrafo 2 del citato allegato H, in un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento mirato a:

a) verificare la conformità del documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti ai contenuti richiesti dall'allegato B al D.Lgs. 105/2015;

b) verificare la conformità del sistema di gestione della sicurezza ai requisiti strutturali e ai contenuti richiesti, sempre in riferimento alle disposizioni contenute nel suddetto allegato B;

c) verificare l'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti dichiarata dal Gestore, tenuto anche conto degli obiettivi e dei principi di tale politica, nonché dei risultati effettivamente raggiunti;

d) verificare la rispondenza della configurazione dello stabilimento a quanto dichiarato dal gestore nel rapporto di sicurezza o in altra documentazione descrittiva, redatta ai fini degli adempimenti previsti dal presente decreto, e a quanto prescritto dall'autorità competente, anche sotto il profilo dei sistemi tecnici, organizzativi e gestionali adottati per la prevenzione e mitigazione degli incidenti rilevanti, mediante l'accertamento della effettiva funzionalità del sistema di gestione della sicurezza e delle sue modalità di attuazione;

e) accertare il livello di consapevolezza dei soggetti che svolgono funzioni o attività rilevanti ai fini della sicurezza, a ogni livello del Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (di seguito SGS-PIR), del loro ruolo e delle azioni da intraprendere;

f) accertare l'effettivo coinvolgimento dei soggetti di cui alla lettera e) nella progettazione e nell'attuazione del sistema di gestione della sicurezza;

g) verificare l'attuazione delle prescrizioni impartite a seguito delle precedenti ispezioni;

h) verificare che le informazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 105/2015 siano state trasmesse al Comune. Come comunicato alla DG Salvaguardia Ambientale del MATTM con prot. SIAR 375074 del 07/11/2018, al fine di garantire la continuità dell'attività di controllo degli

stabilimenti di soglia inferiore, la Regione Calabria, con DDG 9740 del 11.09.2018, ha recepito le disposizioni del nuovo D.Lgs. 105/2015, introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle visite ispettive di competenza regionale, di cui all'art. 27 del richiamato D. Lgs., e ha approvato la pianificazione e la programmazione delle ispezioni degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante per l'anno 2018. Al fine di compensare la mancanza di ispettori in organico all'Ente Regionale, è stata stipulata apposita convenzione con gli organi tecnici qualificati dal d.lgs. 105/2015 per svolgere le ispezioni (Vigili del Fuoco, Arpacal, INAIL).

Con DDG N. 8854 del 24/06/24, pubblicato sul BURC n. 132 del 26/06/2024, è stato approvato il Piano triennale 2024-2026 ed il programma delle ispezioni 2024.

In funzione dell'esito delle ispezioni svolte e/o in fase di svolgimento e dell'elenco degli stabilimenti in soglia inferiore rilevati nell'inventario SEVESO è necessario procedere alla programmazione delle ispezioni ordinarie per il 2025 ed alla pianificazione per il prossimo triennio, di concerto con gli organi ispettivi, così come da verbale della riunione di pianificazione, di cui alla Nota Prot. 387510 del 29/05/2025.

Finalità e contenuti

Obiettivo del piano regionale è stabilire i criteri, le procedure e gli strumenti per:

- effettuare la valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante, finalizzata all'individuazione delle priorità per l'inserimento di tutti gli stabilimenti di soglia inferiore nei programmi di ispezione ordinaria, in assenza della quale l'intervallo tra due visite consecutive in loco non può essere superiore a tre anni;
- predisporre i programmi annuali di ispezione, comprendenti l'indicazione della frequenza delle visite in loco;
- effettuare le ispezioni ordinarie;
- effettuare le ispezioni straordinarie;
- assicurare la cooperazione tra le Autorità che effettuano ispezioni presso gli stabilimenti di soglia superiore, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n.1907/2006 REACH e il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Gli elementi principali che ogni "piano di ispezioni" deve contenere sono elencati nel comma 3 dell'art. 27 del D.Lgs. 105/2015 e di seguito riportati:

A. Valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza;

B. Zona geografica coperta dal piano di ispezione;

C. Elenco degli stabilimenti contemplati nel piano;

D. Indicazioni per l'individuazione, nell'elenco di cui al punto 3) dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino;

E. Indicazioni per l'individuazione, nell' elenco di cui al punto 3), degli stabilimenti in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;

F. Indicazione delle procedure per la programmazione e l'effettuazione delle ispezioni ordinarie;

G. Indicazione dei criteri e delle procedure per l'effettuazione delle ispezioni straordinarie;

H. Disposizioni riguardanti la cooperazione tra le Autorità che effettuano ispezioni presso gli stabilimenti di fascia superiore con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n.1907/2006 REACH e il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Le ispezioni devono essere adeguate al SGS-PIR adottato nello stabilimento, che ai sensi dell'art.14 del D.lgs.105/2015 è proporzionato, oltre ai pericoli di incidente rilevante, anche alla complessità dell'organizzazione e delle attività dello stabilimento.

A. Valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza

L'applicazione dei suddetti criteri presuppone una conoscenza completa e omogenea di ognuno degli stabilimenti di "soglia inferiore" oggetto di "ispezione", conoscenza al momento non ancora disponibile.

Il Piano Regionale Triennale 2025-2027, non potendo avere gli elementi per una corretta pianificazione sulla base di una valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante associabili ad ogni stabilimento, dovrà applicare il principio precauzionale utilizzando i "criteri di valutazione" e annessi "parametri di riferimento" di cui all'Allegato H del D.Lgs 105/2015.

Si terrà comunque conto di quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 27 del d.lgs. 105/15, applicando una frequenza al massimo triennale.

B. Zona geografica coperta dal piano di ispezione

Dall'analisi dell'elenco riportato nella successiva Tabella 1, si rileva che tutte le province calabresi sono interessate dalla presenza di almeno uno stabilimento di "soglia inferiore", in particolare su un totale di **n. 11 stabilimenti**, n. **3** sono in provincia di **Vibo Valentia**, n. **3** nella provincia di **Catanzaro**, n. **3** in provincia di **Cosenza**, n. **1** in provincia di **Reggio Calabria** e n. **1** in provincia di **Crotone**. La dislocazione geografica degli stabilimenti è riprodotta in figura n. 1.

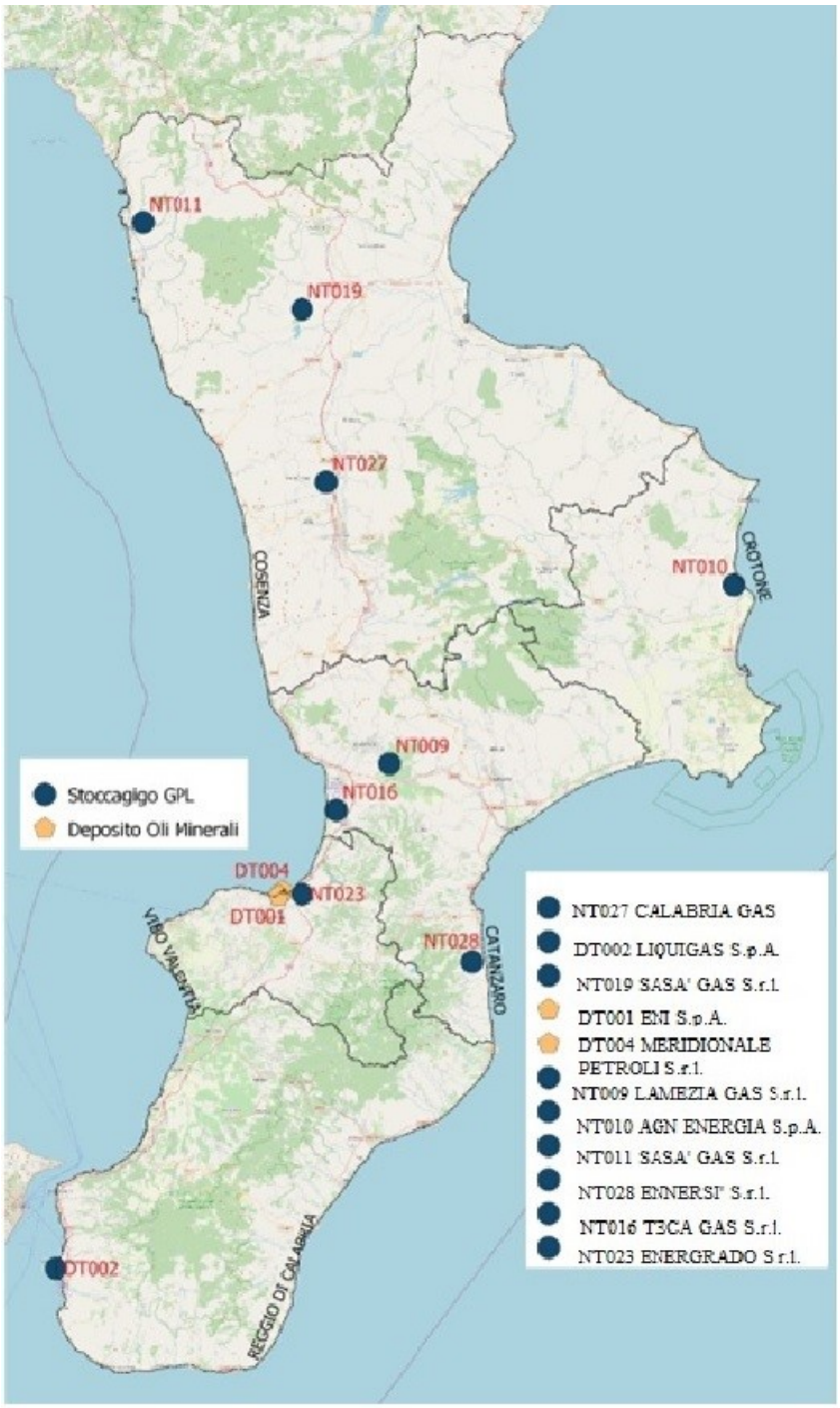

Figura 1

C. Elenco degli stabilimenti di soglia inferiore contemplati nel piano

L'elenco degli stabilimenti di soglia inferiore è stato desunto dall' "Inventario Nazionale degli Stabilimenti a Rischio di incidente Rilevante", integrato in seguito all'esamina del CTR della Regione Calabria.

Codice	Ragione Sociale	Attività	Provincia	Comune
NT010	AGN ENERGIA S.P.A.	Stoccaggio di GPL	KR	Strongoli
NT027	CALABRIA GAS s.r.l.	Deposito di gas liquefatti	CS	Montalto Uffugo
NT019	SASA' GAS s.r.l.	Produzione, imbottigliamento e distribuzione all'ingrosso di gas di petrolio liquefatto (GPL)	CS	Altomonte
DT001	ENI s.p.a.	Stoccaggio di combustibili (anche per il riscaldamento, la vendita al dettaglio ecc.)	VV	Vibo Valentia
NT009	LAMEZIA GAS s.r.l.	Stoccaggio di GPL	CZ	Feroleto Antico
DT002	LIQUIGAS S.p.A.	Stoccaggio di GPL	RC	Reggio Calabria
DT004	MERIDIONALE PETROLI s.r.l.	Deposito di oli minerali	VV	Vibo Valentia
NT011	SASA' GAS s.r.l.	Produzione, imbottigliamento e distribuzione all'ingrosso di gas di petrolio liquefatto (GPL)	CS	Santa Domenica Talao
NT016	TECA GAS s.r.l.	Stoccaggio di GPL	CZ	Lamezia Terme
NT028	ENNERSI' s.r.l.	Stoccaggio di GPL	CZ	Isca sullo Jonio
NT023	ENERGRADO s.r.l.	Deposito di gas liquefatti	VV	Maierato

Tabella 1. Elenco stabilimenti di soglia inferiore ricadenti nel territorio Calabrese

Come si evince dalla Tabella 1 sul territorio calabrese insistono n. 11 stabilimenti di "soglia inferiore" suscettibili di causare incidenti rilevanti. L'elenco di cui sopra potrà essere soggetto a variazioni legate ad aggiornamento di Notifica (cambio soglia di assoggettamento, fuoriuscita obblighi Seveso), ovvero nuovi assoggettamenti, preventivamente verificati ed istruiti da ISPRA, ai sensi dell'articolo 13, comma 9 del D.Lgs 105/2015. Conseguentemente, sulla base delle intervenute variazioni sarà cura della Regione aggiornare il relativo programma ispettivo.

D-E. Elenco dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino o in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante

Restringendo l'area di analisi e quindi prendendo come riferimento i territori comunali, non si riscontra una particolare concentrazione di stabilimenti a rischio di incidente rilevante di "soglia superiore" e "soglia inferiore". Con riferimento al previgente art. 12 c.1 del D.Lgs 334/99 e smi., il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM) non risulta di aver emanato decreti per l'individuazione di stabilimenti soggetti agli obblighi di cui al d.lgs. n.334/99, per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e

dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi, ai sensi dell'art.12, comma 1, del medesimo decreto legislativo";

Con l'entrata in vigore del D.Lgs 105/2015 e l'introduzione dei sopravvenuti criteri di cui alla parte 1 dell'allegato E, le "individuazioni" di cui ai predetti decreti sono oggetto di approfondimento da parte dell'autorità competente Comitato Tecnico Regionale della Calabria (CTR).

Ad oggi, sulla base delle ispezioni effettuate su tutti gli stabilimenti in soglia inferiore, non si rilevano stabilimenti che presentino un possibile effetto domino, come definito nell'allegato E del D.lgs.105/2015, né stabilimenti in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante (es. stabilimenti localizzati in aree soggette a pericoli indotti da fenomeni naturali, quali terremo o inondazioni, ovvero vulnerabili dal punto di vista della sicurezza esterna). Particolare rilievo presenta, per l'individuazione dell'effetto domino, il coordinamento della Regione con l'Autorità competente per i controlli degli stabilimenti di soglia superiore, in primo luogo attraverso lo scambio delle informazioni disponibili.

F. Indicazione delle procedure per la programmazione e l'effettuazione delle ispezioni ordinarie

Per quanto riguarda l'effettuazione delle "Ispezioni ordinarie", la Regione Calabria in qualità di Autorità competente di concerto con le Autorità tecniche di controllo con le quali sono state sottoscritte apposite convenzioni (VVF, Arpacal ed INAIL), seguirà le indicazioni contenute nelle appendici 2 e 3 dell'allegato H al D.Lgs 105/2015. Dette indicazioni si riferiscono a tutte le fasi dell'attività ispettiva nella sua completezza, richieste, tipicamente, per una prima ispezione.

G. Indicazione dei criteri e delle procedure per l'effettuazione delle ispezioni straordinarie

Le "Ispezioni straordinarie" nei confronti degli stabilimenti di soglia inferiore sono disposte, con oneri a carico dei gestori, dalla Regione Calabria o su richiesta del MATTM allo scopo di indagare, con la massima tempestività, in caso di denunce gravi, incidenti gravi e "quasi incidenti", nonché in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal D.lgs.105/2015. L'ispezione viene avviata in conseguenza di un atto del dirigente della struttura regionale competente (lettera d'incarico, determinazione dirigenziale, ecc.) che ne stabilisce l'oggetto, le eventuali specifiche modalità di svolgimento e individua i componenti della Commissione, previa richiesta dei nominativi agli Enti individuati nell'allegato H, punto 3. L'ispezione prevede un'istruttoria finalizzata all'individuazione dei fatti, dei soggetti e degli interessi coinvolti e degli elementi necessari per la loro valutazione, e si conclude con la redazione da parte della Commissione di un verbale e/o di una relazione, con cui i risultati acquisiti, integrati da possibili proposte, si esternano al soggetto che ha disposto l'ispezione, e alle eventuali competenti autorità giudiziarie in caso di riscontro di fatti rilevanti penalmente. Il contenuto della relazione deve evidenziare, in particolare, gli estremi della lettera d'incarico, la data di inizio e la durata degli accertamenti, gli adempimenti effettuati e le risultanze cui si è pervenuti, e può essere integrata da verbali, dichiarazioni, copie di documenti acquisiti, ecc.

H. Ove applicabili, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità che effettuano ispezioni presso lo stabilimento, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Il presente piano e il relativo programma annuale delle ispezioni saranno resi disponibili anche alle altre Autorità che effettuano ispezioni presso lo stabilimento, con particolare riguardo ai controlli finalizzati a verificare l'attuazione del Regolamento n.1907/2006 REACH e il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi. Alle stesse Autorità verrà contestualmente richiesto di rendere disponibili elementi in merito alle rispettive programmazioni, anche allo scopo di ottimizzare le attività ispettive.

PROGRAMMA REGIONALE ANNO 2025

Ispezioni di cui all'art.27 del D.Lgs. 105/2015 - Stabilimenti" di "Soglia Inferiore"

Sulla base di quanto detto in merito alla pianificazione e alla riunione tecnica tenutasi con gli organi di controllo il 29/05/2025 per tenere conto delle priorità/criticità scaturenti dai cicli ispettivi precedenti di ciascuno stabilimento, al fine di effettuare il nuovo ciclo di visite ispettive, si prevede la seguente cadenza temporale per gli stabilimenti che si intendono ispezionare nel 2025:

CODICE	RAGIONE SOCIALE	ATTIVITA'	PROVINCIA	COMUNE	PRECEDENTE ISPEZIONE	ISPEZIONE 2025 PREVISTA PER IL MESE DI
DT002	LIQUIGAS S.p.A.	Stoccaggio di GPL	RC	Reggio Calabria	Data Chiusura ultima ispezione 24/08/2023	settembre-25
NT011	SASA' GAS S.r.l.	Produzione, imbottigliamento e distribuzione all'ingrosso di gas di petrolio liquefatto (GPL)	CS	Santa Domeinca di Talao	Data Chiusura ultima ispezione 17/12/2022	settembre-25
NT016	SASA' GAS S.r.l.	Produzione, imbottigliamento e distribuzione all'ingrosso di gas di petrolio liquefatto (GPL)	CS	Altomonte	Data Chiusura ultima ispezione 01/12/2020	settembre-25

Il programma delle ispezioni 2024 (DDG N. 8854 del 24/06/24, pubblicato sul BURC n. 132 del 26/06/2024, è stato attuato secondo lo schema seguente:

Codice	Ragione Sociale	Attività	Provincia	Comune	PRECEDENTE ISPEZIONE	ISPEZIONE 2024
NT010	AGN ENERGIA S.P.A.	Stoccaggio di GPL	KR	Strongoli	Data Chiusura dell'ultima ispezione 31/01/2022	**CONCLUSA** (Nota di trasmissione RFI Prot. U0004247 del 26/05/2025)
NT028	ENNERSI' s.r.l.	Stoccaggio di GPL	CZ	Isca sullo Jonio	Data Chiusura dell'ultima ispezione 09/05/2022	**CONCLUSA** (RFI non ancora trasmesso)
NT023	ENERGRADO s.r.l.	Deposito di gas liquefatti	VV	Maierato	Data Chiusura dell'ultima ispezione 03/05/2022	**CONCLUSA** (Nota di trasmissione RFI Prot. U0005523 del 15/05/2025)

PIANO REGIONALE ANNO 2025 – 2027

Ispezioni di cui all'art.27 del D.Lgs. 105/2015 - Stabilimenti" di "Soglia Inferiore"

Al termine delle ispezioni programmate per il 2024, sulla base delle priorità/criticità rilevate nelle ispezioni svolte tra il 2018 ed il 2024, e all'esito dell'incontro con gli organi tecnici tenutosi il 29/05/2025, si prevede di continuare le ispezioni degli stabilimenti di competenza regionale per come segue:

Codice	Ragione Sociale	2025	2026	2027
NT010	AGN ENERGIA S.P.A.			X
NT027	CALABRIA GAS s.r.l.		X	
NT019	SASA' GAS s.r.l.	X		
DT001	ENI s.p.a.			X
NT009	LAMEZIA GAS s.r.l.		X	
DT002	LIQUIGAS S.p.A.	X		
DT004	MERIDIONALE PETROLI s.r.l.		X	
NT011	SASA' GAS s.r.l.	X		
NT016	TECA GAS s.r.l.		X	
NT028	ENNERSI' s.r.l.			X
NT023	ENERGRADO s.r.l.			X

All'esito delle ispezioni in corso nel 2025 potranno eventualmente essere programmate delle ispezioni straordinarie o rimodulate le ispezioni ordinarie degli anni seguenti.